

# DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PER L'INCLUSIONE E L'ACCESSIBILITA' IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2, LETTERA E), DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2021, N. 227.

## Relazione illustrativa

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede tra le azioni chiave nell'ambito della Missione 5, Componente 2, una riforma della normativa in materia di disabilità, intitolata "*legge quadro per le disabilità*" (Missione 5, Componente 2, Riforma 1.1).

In attuazione della riforma, e nel rispetto della prima *milestone* fissata al 31 dicembre 2021, è stata approvata la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante "*Delega al Governo in materia di disabilità*", con la quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. L'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 227 del 2021, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 14 del 2023, ha fissato al 15 marzo 2024 il termine per l'adozione dei decreti legislativi.

Il decreto legislativo in titolo, composto da 10 articoli, attua la delega in materia di disabilità per la parte relativa alla *riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità*, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi individuati dall'articolo 2, comma 2, lettera e), della citata legge n. 227 del 2021.

Le disposizioni incidono su una pluralità di testi normativi, riarticolando il panorama dei diritti, delle garanzie procedurali e degli istituti di partecipazione all'agire amministrativo di cui dispongono le persone con disabilità e le associazioni portatrici dei rispettivi interessi esponenziali.

In particolare, l'**articolo 1** individua le finalità del decreto, precisando che le disposizioni in esso contenute sono volte a garantire l'uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità sul territorio nazionale e l'accessibilità alle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini per la loro piena inclusione. La norma esplicita, inoltre, la portata del concetto stesso di accessibilità, chiarendo che per essa deve intendersi l'accesso e la fruibilità, su base di eguaglianza con gli altri, dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza, dell'informazione e della comunicazione, compresi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili anche mediante l'adozione di misure specifiche per le varie disabilità ovvero di meccanismi di assistenza o predisposizione di accomodamenti ragionevoli.

L'**articolo 2** delinea l'ambito di applicazione del decreto, circoscrivendolo alle



pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai concessionari dei pubblici servizi limitatamente agli articoli 8 e 9. Si prevede, inoltre, che le Autorità indipendenti, gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale adeguino i propri ordinamenti ai principi introdotti dal decreto legislativo.

L'**articolo 3** reca la disciplina del Piano integrato di attività e organizzazione, apportando le opportune modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. Secondo le novelle introdotte dal decreto legislativo, ogni pubblica amministrazione individua, nell'ambito del personale in servizio, un dirigente amministrativo ovvero un dipendente al suddetto equiparato dotato di adeguata professionalità o esperienza, comprovata anche da specifica formazione sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità per le persone con disabilità. La figura così incaricata ha il compito di definire le modalità e le azioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), del citato decreto-legge n. 80 del 2021, finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità. Alla medesima figura spetta il compito di proporre la definizione degli obiettivi programmatici e strategici della *performance* e la relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 80 del 2021. La medesima disposizione consente peraltro l'assegnazione delle predette funzioni al responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 39-ter, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e prevede che i nominativi dei soggetti individuati siano comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, è prevista la possibilità di individuare la figura in oggetto anche ricorrendo a forme di gestione associata. La *ratio* di questa scelta non risiede soltanto nell'obiettivo di consentire una gestione in scala di questi compiti, ma è anche funzionale ad assicurare possibili sinergie nella definizione integrata dei progetti di inclusione volti a garantire l'effettività dei diritti delle persone con disabilità.

L'**articolo 4** reca modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In particolare, all'articolo 3, si prevede l'inserimento di un comma aggiuntivo in base al quale, nella valutazione della *performance* individuale ed organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi, si tiene conto del raggiungimento o meno degli obiettivi per l'effettiva inclusione sociale e la possibilità di accesso alle persone con disabilità (di cui all'articolo 5, comma 2-bis, (comma aggiunto dal presente decreto), anche al fine dell'applicazione dei commi 5 e 5-bis del medesimo articolo 3 riguardanti



rispettivamente l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla *performance*, nonché la valutazione negativa e le relative conseguenze. Viene inserito, inoltre, un comma aggiuntivo all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di includere tra gli obiettivi di ogni pubblica amministrazione quelli idonei ad assicurare l'effettiva inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità, anche al fine di una corretta allocazione delle risorse. Si inserisce, inoltre, una lettera aggiuntiva all'articolo 9, comma 1, prevedendo l'introduzione di specifici indicatori di *performance* legati al raggiungimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni, da parte delle persone con disabilità. Si tratta di una norma di completamento del sistema che va ad integrare le disposizioni precedenti sul versante specifico degli indicatori di performance della dirigenza. Essi costituiscono, infatti, uno strumento per condurre ad effettività gli obiettivi di inclusione e partecipazione delle persone con disabilità.

L'**articolo 5** disciplina il ruolo dei rappresentanti delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Queste ultime partecipano, nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione, sentito il dirigente di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, (comma aggiunto dal presente decreto), secondo criteri di maggiore rappresentatività nazionale o territoriale e sulla base di specifiche competenze per materia, alla formazione e all'elaborazione di proposte per la definizione delle pertinenti sezioni del Piano integrato di attività ed organizzazione.

Si tratta di norme volte a garantire la piena partecipazione delle Associazioni nel procedimento, al fine di predisporre il Piano integrato di attività e organizzazione alla luce di pratiche consolidate, facendo dunque del mondo della disabilità un attore effettivo e non soltanto un destinatario passivo di scelte normative ed amministrative. Il comma 2 dell'articolo 4, inoltre, introduce la facoltà, da esercitarsi da parte delle associazioni delle persone con disabilità iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, di presentare osservazioni, nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione. Queste osservazioni possono attenersi ai profili che riguardano le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità, il piano della performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, se da redigere, nonché la relazione annuale sulla performance di cui alla lettera *b*) del comma 1 del medesimo articolo.

L'**articolo 6** disciplina la figura del Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, individuato nell'ambito del personale in servizio. La figura in questione può essere individuata tra i dirigenti di ruolo ovvero



tra i dipendenti; la scelta deve cadere prioritariamente su persone dotate di una certa competenza o esperienza di base, così da poter contare su una sensibilità adeguata nell'assolvere al ruolo di responsabilità per l'inclusione delle persone con disabilità.

L'**articolo 7** assegna alle pubbliche amministrazioni che erogano servizi e ai concessionari di pubblici servizi il compito di indicare, nella carta dei servizi, i livelli di qualità del servizio erogato relativamente alla effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità, evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento. Nella carta dei servizi devono essere esplicitati chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilità i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura e le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o autorità di controllo preposte.

L'**articolo 8** introduce tra i presupposti giuridici che legittimano i titolari di interessi omogenei ad agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche in rappresentanza di una pluralità di utenti, la mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità contenute nelle carte dei servizi oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia. La previsione, in sostanza, estende esplicitamente il campo di applicazione dell'azione collettiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

L'**articolo 9** reca la clausola di invarianza finanziaria e l'**articolo 10** disciplina l'entrata in vigore del decreto legislativo, decorrente dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



**DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PER L'INCLUSIONE E L'ACCESSIBILITA' IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2, LETTERA E), DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2021, N. 227.**

**Relazione tecnica**

Lo schema di decreto legislativo in esame, composto da undici articoli, attua la delega contenuta nell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 21 dicembre 2021, n. 227, concernente la “*riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità*”.

Gli **articoli 1 e 2** individuano, rispettivamente, le finalità del decreto e il relativo ambito di applicazione. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e pertanto, non è suscettibile di determinare effetti sul fronte della finanza pubblica.

**L'articolo 3** interviene con la tecnica della novella sul testo dell'articolo 6 del decreto - legge 9 giugno 2021, n.80 aggiungendo due commi dopo il comma 2 (**2-bis e 2-ter**). La disposizione prevede che le pubbliche amministrazioni, nell'ambito del personale in servizio, individuino un dirigente amministrativo ovvero un dipendente al suddetto equiparato dotato di adeguata professionalità o esperienza, comprovata anche da specifica formazione sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità per le persone con disabilità. La figura così incaricata ha il compito di definire, tra l'altro, le modalità e le azioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), del citato decreto-legge n. 80 del 2021, finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità. Il comma 2 ter prevede che le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, possono individuare una figura di cui al precedente comma 2-bis anche ricorrendo a forme di gestione associata. Le disposizioni limitandosi a prevedere, al comma 2 bis, il conferimento di una specifica funzione nell'ambito del personale in servizio e, al comma 2 ter, la possibilità di esercitare tale funzione in forma associata, hanno natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 4** reca disposizioni in materia di obiettivi di produttività della Pubblica Amministrazione e *performance* del personale dirigenziale, aggiungendo gli opportuni riferimenti e collegamenti alla necessità di garantire la piena accessibilità fisica e digitale delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità. Si tratta di



disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 5** è volto a garantire la piena partecipazione delle Associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel procedimento di predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione, facendo dunque del mondo della disabilità un attore effettivo e non soltanto un destinatario passivo di scelte normative ed amministrative. Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale che non comporta oneri per la finanza pubblica

**L'articolo 6** disciplina la figura del Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro. Anche in questo caso la norma precisa che la nomina del responsabile deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Inoltre, viene specificato che il responsabile deve essere individuato nell'ambito del personale in servizio. L'intervento normativo, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 7** prevede che le pubbliche amministrazioni che erogano servizi e i concessionari di pubblici servizi sono tenuti ad indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato relativamente alla effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità. Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale che non comporta oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 8** introduce la mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità contenute nelle Carte dei servizi, tra i presupposti giuridici che legittimano i titolari di interessi omogenei ad agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche in rappresentanza di una pluralità di utenti. Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale che non comporta oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 9** reca la **clausola di neutralità finanziaria** chiarendo, al comma 1, che dall'attuazione delle disposizioni del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ribadendo, al comma 2, che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

**L'articolo 10** disciplina l'entrata in vigore del decreto, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(Allegato "A" alla direttiva del P.C.M. del 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

**Amministrazione proponente:** Ministro per le disabilità - Autorità politica delegata in materia di disabilità

**Titolo:** Decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e) della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Obiettivo del decreto legislativo in oggetto è quello di dare attuazione all'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, il quale prevede l'introduzione nel nostro ordinamento di disposizioni atte a garantire l'accessibilità alle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini con disabilità e l'uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale. Tale sistema si integra nel rispetto del diritto europeo e internazionale in materia e in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alle relative norme di attuazione.

Nel dettaglio, il perimetro della legge di delegazione, individua ben otto profili di intervento affrontati dal decreto legislativo, concernenti:

- l'individuazione di una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità;
- la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità nell'ambito della formazione della relativa sezione del piano integrato di attività e organizzazione relativa alla programmazione strategica;
- l'introduzione di specifici obiettivi, diretti all'effettiva inclusione sociale e possibilità di accesso alle persone con disabilità, tra quelli di produttività delle amministrazioni già previsti ai sensi della normativa vigente;
- la previsione che i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità possano presentare osservazioni sui documenti relativi al Piano della performance, relativamente ai profili che riguardano le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;
- l'introduzione, fra gli obiettivi da valutare ai fini della performance del personale dirigenziale, di quelli riguardanti il rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità;
- la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, anche allo scopo di garantire l'accomodamento ragionevole;

- la previsione dell'obbligo per i concessionari dei pubblici servizi di indicare, nella carta dei servizi, i livelli di qualità del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilità l'effettiva accessibilità delle prestazioni;

- l'estensione del ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici alla mancata attuazione o alla violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Decreto legislativo, attuando la legge 227/2021, concorre altresì all'attuazione della riforma 1.1 prevista dalla Missione 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore" del PNRR.

Tale intervento è coerente, infine, con il programma di Governo e con le linee programmatiche del 25 gennaio 2023 del Ministro On. Alessandra Locatelli, in quanto finalizzato a riqualificare i servizi pubblici offerti dalla Pubblica amministrazione, in una prospettiva pienamente rispondente alle esigenze delle persone di inclusione e accessibilità.

## **2) *Analisi del quadro normativo nazionale.***

Il quadro normativo risulta essere il seguente:

- legge 22 dicembre 2021, n. 227;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- decreto-legge 9 giugno 2021, n.80;
- decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

## **3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

L'intervento normativo, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, integra le disposizioni relative all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, agli articoli 3, 5 e 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, all'articolo 39-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

## **4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

## **5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

## **6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

L'intervento regolatorio è compatibile con i suddetti principi poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali diversi dallo Stato.

## **7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Non è prevista rilegificazione né l'utilizzazione della delegificazione.

## **8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano progetti di legge vertenti su analoga materia.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.***

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sui medesimi o analoghi progetti.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Il provvedimento legislativo è pienamente compatibile con l'ordinamento europeo.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Sulle materie trattate dalla proposta normativa non vi sono procedure di infrazione.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

L'intervento normativo risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano esserci giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea nelle medesime materie.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano esserci giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sui medesimi o analoghi oggetti.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non vi sono indicazioni in merito.

## **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

**2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Diversi sono i ricorsi alla tecnica della novella legislativa, in particolare si rintracciano:

- all'articolo 3, con l'inserimento dei commi 2-*bis* e 2-*ter* all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;
- all'articolo 4, comma 1, con un'integrazione all'articolo 5, comma 01. lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- all'articolo 4, comma 2, con l'inserimento del comma 4-*bis* all'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- all'articolo 5, con l'introduzione della lettera d-*bis* all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- all'articolo 7, con la sostituzione del vigente comma 1 dell'articolo 39-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con i commi 1 e 1-*bis*;
- all'articolo 9, con la modifica all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

**4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Non si rintracciano effetti abrogativi impliciti di disposizioni in vigore.

**5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

**6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

Non si ravvisano nel testo atti successivi attuativi.

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici e non si ravvisa la necessità di commissionare elaborazioni statistiche.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Allegato 2 della direttiva del P.C.M. in data 16 febbraio 2018 - G.U. 10 aprile 2018, n. 83)

**Provvedimento:** Decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e) della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

**Amministrazione competente:** Presidenza del Consiglio -Ministro le disabilità

**Referente del Ministero per le disabilità:** Ufficio legislativo

### SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento in esame è volto a dare seguito a quanto indicato nella legge 22 dicembre 2021, n. 227 Recante "Delega al Governo in materia di disabilità", emanata in attuazione anche della Riforma 1.1. della Missione 5 Componente 2 del PNRR e anche per dar seguito alle indicazioni della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che introduce il nuovo approccio alla disabilità, come interazione negativa tra la persona, con sue condizioni di salute, e un ambiente (contesto fisico, contesto digitale, relazionale) che prevede degli ostacoli.

Infatti il provvedimento nello specifico è volto ad attuare la parte della delega ricollegabile all'articolo 2, comma 2 lett. e), laddove si forniscono criteri direttivi per rendere accessibile ai cittadini con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, i servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni e dai concessionari di pubblici servizi. In tal senso viene previsto che il piano integrato di attività e di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, così il piano della performance tenga conto di tale necessità di garanzia dell'accessibilità.

Al tempo stesso nella medesima lettera e) della legge delega si prevede che sia disciplinata la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al fine di garantire l'accomodamento ragionevole.

Il provvedimento non determina per le pubbliche amministrazioni oneri aggiuntivi.

#### **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE -**

Con la legge 3 marzo 2009, n. 18, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007.

La Convenzione pone, tra i principi generali, quello del diritto delle persone con disabilità all'accessibilità non solo fisica e sensoriale di ambienti, ma anche di servizi, inclusi quelli pubblici, su base di uguaglianza con gli altri, quindi garantendo strutture, modalità operative ed organizzative dei servizi che siano universalmente fruibili e non semplicemente adattati, volta per volta su singole specificità.

Ciò comporta che i servizi debbano essere pianificati, strutturati, organizzati e sviluppati secondo un criterio di accessibilità universale, al di là del singolo rispetto di normative di settore (come, per esempio, quella inerente i servizi informatici ex lege n. 4/2004).

Per questo, sin dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 80/2021 occorre che nel Piano integrato di attività e di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni (previsto per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, procedendo anche alla reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto

di accesso) siano previste le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità' alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini con disabilità.

La legge 22 dicembre 2021, n. 227, nel prevedere una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di disabilità, ha voluto rafforzare l'aspetto dell'accessibilità nel Piano integrato di attività e di organizzazione, prevedendo espressamente all'articolo 2, comma 2, lett. e), ai numeri 1) e 2) che

- 1) *presso ciascuna amministrazione possa essere individuata una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità, nell'ambito del piano integrato di attività e organizzazione previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;*
- 2) *prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della sezione del piano relativa alla programmazione strategica di cui al numero 1);*

Inoltre, la legge n. 227/2021 ha anche previsto che tra gli obiettivi di produttività della Pubblica Amministrazione dovessero essere garantiti specifici obiettivi per garantire l'inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Il provvedimento in esame dà seguito ai criteri di delega sopra enunciati, prevedendo altresì che nel valutare la performance individuale ed organizzativa si tenga conto dei criteri sopra esplicitati, intervenendo sul decreto legislativo n. 150 del 2009. Tra l'altro il provvedimento garantisce che all'articolazione delle sezioni specifiche all'accessibilità sia nel Piano integrato sia nel piano della performance partecipino le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, in ossequio anche al principio dell'articolo 4.3 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

Al tempo stesso con il provvedimento in esame si è indicato l'obbligo anche per i concessionari dei pubblici servizi di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato relativamente all'effettiva accessibilità delle prestazioni e servizi per le persone con disabilità, con la possibilità dei cittadini direttamente interessati anche di agire in giudizio avverso la violazione di ciò, in ossequio agli altri criteri di delega contenuti nel citato articolo 2, comma 2 lett. e), ai numeri 7 ed 8

Infine, in ossequio alla legge delega andava anche prevista, da parte dei datori di lavoro pubblici, il provvedimento in esame indica chi possa essere nominato responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, onde dar seguito anche a quanto previsto dall'articolo 39-ter del decreto legislativo n. 165/2001.

È questa una figura cardine a fronte dello scarso numero di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di persone con disabilità e dell'esigenza di coprire nelle medesime Amministrazioni scoperture per assunzioni obbligatorie di persone con disabilità per ben 32.847 (dato riferito ad Anno 2018, fonte IX Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 68/1999) e della necessità di supportare le persone con disabilità in costanza di rapporto di lavoro (come indicato nelle Linee Guida per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 43 del 31 marzo 2022 - pagg. 69 e ss.).

Pertanto, le criticità che connotano le aree di intervento nella situazione, attuale e vigente riguardano, tra l'altro, l'abbattimento di barriere architettoniche, l'accessibilità digitale, l'inserimento lavorativo, l'accesso ai servizi pubblici di trasporto, l'accesso alla vita culturale e bibliotecaria.

Relativamente alla necessità di rendere sempre più accessibili i servizi pubblici di trasporto, anche in concessione, si evidenzia la circostanza che la capacità di spostarsi liberamente è molto limitata tra le persone con disabilità. I dati sulla mobilità, relativi al 2019, mostrano che solo il 14,4% delle persone con disabilità si sposta con mezzi pubblici urbani, contro il 25,5% del resto della popolazione.

In particolare, gli spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro coinvolgono ogni giorno oltre 300 mila persone tra i 15 e i 64 anni con limitazioni gravi. La maggioranza di questi spostamenti è circoscritta al comune di residenza (il 52,3%), soprattutto per i residenti delle aree metropolitane (86,3%) e del Mezzogiorno (62,3%). Gli spostamenti fuori comune sono il 46,9% e hanno più spesso origine nei comuni più piccoli, nelle periferie delle aree metropolitane (rispettivamente 67,6% nei comuni fino a 2mila abitanti e 61,8% nelle periferie) e nelle regioni del Centro (52,6%). La maggioranza dei viaggi è di breve durata: il 43,5% dura meno di 15 minuti, uno su cinque dura tra 16 e 30 minuti.

Inoltre, in Italia, nonostante le tante buone pratiche, purtroppo frammentate e discontinue, l'accessibilità dell'offerta culturale per le persone con limitazioni gravi resta ben al di sotto delle necessità: nel 2015, per esempio, dichiaravano di essere attrezzati con strutture per disabili il 37,5% dei musei italiani, pubblici e privati; appena il 20,4% di essi offrivano materiale e supporti informativi (percorsi tattili, cataloghi e pannelli esplicativi in braille, ecc.) per favorire in modo concreto una esperienza di visita di qualità da parte delle persone con limitazioni. In aggiunta, solo il 17,3% garantiva un biglietto gratuito o ridotto ai disabili e il 14,4% ai loro accompagnatori.

Peraltro, l'indagine promossa dal Centro Per il Libro e la Lettura e dall'Associazione Italiana Biblioteche, (Fonte ISTAT) con riferimento al 2014, su oltre 6.000 biblioteche di pubblica lettura, aveva accertato che "nell'82% delle strutture è garantita la piena accessibilità agli utenti con limitazioni, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

Obiettivi dell'emanazione del provvedimento sono:

- a) rendere coerente l'organizzazione ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, e quindi dei loro servizi al principio di accessibilità universale;
- b) avere come obiettivo specifico quello di avere indicatori con cui misurare il raggiungimento dell'obiettivo generale sub. a);
- c) favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità presso i datori di lavoro pubblici, garantendo che vi sia un contesto accessibile anche in costanza di rapporto di lavoro per le medesime persone;
- d) fare in modo che i concessionari di pubblici servizi possano rendere pubblici i livelli di qualità dei servizi erogati, impegnandosi quindi ad attuarli e garantirli.

### **2.2 Indicatori e valori di riferimento**

Non vi sono indicatori di carattere quantitativo associati agli obiettivi.

Gli indicatori che consentiranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal nuovo assetto dei servizi pubblici hanno natura qualitativa e consistono nella capacità di essere quanto più facilmente fruibili dalle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Gli indicatori dovranno misurare con indice alto, medio, basso, il grado di soddisfazione dell'utenza sia con riferimento alla qualità della prestazione erogata, sia all'incremento alle persone che accedono al servizio rispetto al numero complessivo degli accessi, nonché con riferimento alla riduzione dei tempi di erogazione della prestazione medesima misurata con riferimento ad una rilevazione annuale.

### 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi prefissati e descritti al paragrafo 2, comportando il perdurare delle criticità che si intendono superare. L'opzione considerata dall'intervento normativo è dettata dalla necessità di dare seguito ai criteri di delega contenuti nella legge 22 dicembre 2021, n. 227, intervenendo con novelle su atti normativi di assetto di carattere generale. Tale opzione è da considerarsi congrua anche in ottica di mainstreaming, risultando gli interventi assolutamente innescati dentro le più ampie politiche di organizzazione dei servizi.

In alternativa, alla soluzione prospettata individuata all'art. 3, comma 1, in cui la medesima persona è investita della funzione della sezione f) del PIAO e della funzione di responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente lavorativo, avrebbero potuto prevedersi figure differenziate che, in astratto, avrebbero potuto avere modalità gestionali operative diverse: soluzione che avrebbe portato con sé il rischio di trattamenti differenziati.

Si realizza infatti un'accessibilità universale dei servizi e si interviene anche a modificare le dinamiche ed i luoghi di lavoro a tutela di tutti i lavoratori, partendo da quelli con disabilità.

### 4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

#### 4.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

I destinatari diretti dell'intervento sono le pubbliche amministrazioni ed i concessionari dei pubblici servizi, che però non avranno oneri economici, dovendo riorganizzarsi nell'ambito delle proprie risorse e dotazioni organiche.

Le amministrazioni destinatarie dirette del provvedimento sono circa 9.700 (fonte: conto annuale 2020) e quelle con meno di 50 dipendenti per le quali il Piao trova applicazione in forma semplificata sono pari all'82% del totale.

Più nel dettaglio, circa il 70% dell'aggregato costituito da amministrazioni dello Stato, agenzie, enti pubblici non economici presenta una consistenza di personale in servizio inferiore alle 50 unità, mentre a livello di amministrazioni locali, l'83% di esse (in prevalenza Comuni) presenta meno di 50 dipendenti.

Amministrazioni tenute all'adozione del PIAO	TOTALI		di cui < 50 DIP			
	Enti	Dip	Enti	% su TOT	Dip	% su tot
<b>CENTRALI</b>	256	1.933.401	177	69%	2.029	0,10%
<b>LOCALI</b>	9.447	1.207.115	7.810	83%	96.455	7,99%

<b>di cui Comuni</b>	7.207	404.934	5.910	82%	85.946	21%
<b>TOTALE</b>	<b>9.703</b>	<b>3.140.516</b>	<b>7.987</b>	<b>82%</b>	<b>98.484</b>	<b>3%</b>
<b>Fonte: Elaborazione UOLP su dati Conto annuale RGS 2020. Dati al 31/12/2020.</b>						

I destinatari indiretti del provvedimento sono individuabili in cittadini e nella collettività nel suo complesso ed, in particolare, sulle persone con disabilità e sui familiari degli stessi. Nel nostro Paese le persone con disabilità che soffrono a causa di problemi di salute, di gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività abituali sono il 5,2% della popolazione, pari a 3,8 milioni di persone.

Secondo dati ISTAT, la “geografia della disabilità” vede al primo posto le Isole, con una prevalenza del 6,5%, contro il 4,5% del Nord ovest. Le Regioni nelle quali il fenomeno è più diffuso sono l’Umbria e la Sardegna (rispettivamente, il 6,9% e il 7,9% della popolazione).

Lombardia e Trentino Alto Adige sono, invece, le Regioni con la prevalenza più bassa: il 4,1% e 3,8% rispettivamente.

Ne consegue, pertanto, che gli impatti attesi per la collettività, per le persone con disabilità e per i relativi nuclei familiari sono favorevoli e discendono dalla nuova organizzazione, con risorse umane invariate, delle amministrazioni e dei concessionari dei pubblici servizi che permetterà una maggiore accessibilità ed inclusività di tutti i loro servizi pubblici delle Pubbliche Amministrazioni e dei concessionari, oltre che di una maggiore e più efficace inclusività dell’organizzazione e dei luoghi di lavoro per le persone con disabilità.

## **4.2 Impatti specifici**

### **A. Effetti sulle PMI (Test PMI)**

Non sussistono specifici effetti da segnalare.

### **B. Effetti sulla concorrenza**

Non si ravvisano effetti sulla concorrenza.

### **C. Oneri informativi**

Non si ravvisano oneri informativi.

### **D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

Non si ravvisa un impatto dal punto di vista del rispetto dei livelli minimi di regolazione europea, anzi si rendono accessibili i servizi pubblici.

## **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

L’opzione considerata dall’intervento normativo è dettata dalla necessità di dare seguito ai criteri di delega contenuti nella legge 22 dicembre 2021, n. 227, intervenendo con novelle su atti normativi di assetto di carattere generale. Tale opzione è da considerarsi congrua anche in ottica di mainstreaming, risultando gli interventi assolutamente innescati dentro le più ampie politiche di organizzazione dei servizi.

## **5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **5.1 Attuazione**

Le disposizioni, una volta entrate in vigore, sono di immediata applicazione.

## **5.2 Monitoraggio**

Il sistema di monitoraggio fa capo al Ministro per le disabilità e attraverso le Amministrazioni rispettivamente competenti si procederà a verificare il funzionamento del sistema stesso con la previsione di una relazione annuale e dei report periodici che, attraverso un'analisi sintetica, compiano un riepilogo sull'attività svolta, sul grado di soddisfazione dell'utenza e sulle criticità riscontrate.

Il sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento del Pnrr, impone un controllo basato sui risultati (*target e milestone*), attraverso sistemi di rilevazione idonei a monitorare i risultati effettivi generati dai provvedimenti adottati ed il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati.

Il tema della riforma e della riqualificazione dei servizi pubblici è legato a importanti *milestone* del PNRR relative alla PA ed, in particolare, alla Missione 5 - Componente 2 - Sottocomponente 1 ("Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale": *"Investire per ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale riqualificando le aree pubbliche e promuovendo attività culturali e sportive. Una specifica linea di intervento supporta persone con disabilità o non autosufficienti"*)

Le disposizioni contenute nel provvedimento oggetto di analisi introducono degli obiettivi operativi trasversali che risultano funzionali all'accessibilità ai cittadini con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni e dai concessionari di pubblici servizi.

### **CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

Non vi sono state consultazioni.

### **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

Il percorso di analisi è stato svolto sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di studio redigente, istituita con decreto del Ministro per le disabilità del 9 febbraio 2022.